

ATTO ORGANIZZATIVO SULL'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEL CANALE INTERNO DELLE SEGNALAZIONI DEL WHISTLEBLOWER

Articolo 1 – Quadro normativo

1. Il presente atto organizzativo disciplina per il Comune di Romentino la modalità di ricezione e la gestione delle segnalazioni interne di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 24/2023, che trova integrale applicazione per tutto ciò che non è esplicitamente disciplinato nel presente atto.

Articolo 2 – Soggetti che possono effettuare la segnalazione

1. Ai sensi del presente atto, il segnalante è la persona che segnala violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica, di cui è venuta a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.
2. Il soggetto segnalante (whistleblower) può essere:
 - dipendente del Comune di Romentino, con contratto a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno e a tempo parziale;
 - lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti che prestano la propria attività presso l'ente, lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso questo Comune che forniscono beni e servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
 - volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
 - azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto presso il Comune.
3. A tutti i soggetti sopra elencati è riconosciuta la tutela:
 - quando il rapporto giuridico è in corso;
 - durante il periodo di prova;
 - quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
 - successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.
4. Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso il canale interno, ciò non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Articolo 3 – Oggetto di segnalazione

1. Sono oggetto di segnalazione le informazioni sulle violazioni, compresi i fondati sospetti, di normative nazionali e dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'ente con cui il segnalante intrattiene uno dei rapporti giuridici qualificati considerati dal legislatore.
2. Le violazioni oggetto della segnalazione devono riguardare le seguenti specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea:
 - a) Violazioni delle disposizioni normative nazionali
In tale categoria rientrano gli illeciti penali, civili, amministrativi o contabili diversi rispetto a quelli specificamente individuati come violazioni della normativa europea

nonché le condotte illecite rilevanti ai fini dell'applicazione del D.lgs. 231/2001 o la violazione dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;

b) Violazioni della normativa europea.

Nella categoria rientrano

- Illeciti commessi in violazione della normativa dell'UE indicata nell'Allegato 1 al d.lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- Atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (art. 325 del TFUE lotta contro la frode e le attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'UE) come individuati nei regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni e pareri dell'UE;
- Atti od omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali (art. 26, paragrafo 2, del TFUE). Sono ricomprese le violazioni delle norme dell'UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società e i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- Atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione Europea nei settori fin qui indicati.

3. La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste.

Articolo 4 – Segnalazioni con contenuti esclusi dall'applicazione della disciplina sul whistleblowing.

1. Le violazioni segnalate devono essere quelle tipizzate e incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione.
2. Non sono oggetto di segnalazione:
 - le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate;
 - Le ipotesi di cui all'art. 1 c. 2 lett. b) e c) del D. Lgs n. 24/2023.
3. Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili.
4. Non sono oggetto di segnalazione.
5. I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto legislativo 24/2023.

Articolo 5 – Soggetto gestore delle segnalazioni

1. La gestione delle segnalazioni interne ai sensi del presente atto è affidata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di cui all'art.1, comma 7, della L. n. 190/2012, nominato nella figura del Segretario Comunale.

Articolo 6 – Procedura per la presentazione della segnalazione

1. Chi vuole effettuare la segnalazione interna di una violazione deve utilizzare il procedimento fissato nel seguente articolo.
2. La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del RPCT. È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. In particolare è necessario che risultino chiare:
 - a) generalità, qualifica o posizione professionale, sede di servizio e recapiti del segnalante;
 - b) le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - c) la descrizione del fatto;
 - d) le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
3. Il modulo deve essere fatto pervenire direttamente al RPCT e deve essere indirizzato al protocollo dell'ente. La segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima deve contenere i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante, con la segnalazione. Entrambe le buste dovranno essere inserite in una terza busta chiusa che deve recare all'esterno la dicitura "riservata al RPCT/Segretario Comunale- non aprire" senza l'indicazione del mittente. L'ufficio protocollo consegna al RPCT la busta immediatamente dopo la protocollazione riservata e senza aprirla.
4. In alternativa alla presentazione in forma scritta è possibile che la segnalazione venga effettuata mediante un incontro diretto fissato con il RPCT. Nel corso della conversazione viene redatto un verbale in contraddittorio tra il segnalante e il RPCT, i quali al termine sottoscrivono il verbale stesso. Il documento deve essere inserito in busta opaca odoppia busta chiusa con la dicitura "riservata personale - al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - non aprire" senza altra indicazione e trasmesso al protocollo ad opera del RPCT. L'ufficio protocollo consegna al RPCT la busta immediatamente dopo la protocollazione riservata e senza aprirla.

Articolo 7 – Casi particolari di segnalazione

1. Le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime. Le segnalazioni anonime, ove circostanziate, sono equiparate a segnalazioni ordinarie. Le segnalazioni anonime prevenute attraverso il canale interno sono registrate e la relativa documentazione è conservata non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.
2. Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT, in particolare al superiore gerarchico del whistleblower, laddove il segnalante dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele in materia di whistleblowing o tale volontà sia desumibile dalla segnalazione, la segnalazione è considerata "segnalazione whistleblowing" e va trasmessa, entro 7 giorni dal suo ricevimento, al soggetto interno competente, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante. Diversamente se il segnalante non dichiari espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla segnalazione, detta segnalazione è considerata quale segnalazione ordinaria. Anche per tali tipologie di segnalazioni è necessario utilizzare il protocollo riservato.
Una segnalazione presentata ad un soggetto non competente può essere considerata di whistleblowing anche nel caso in cui la volontà di avvalersi delle tutele si desuma da comportamenti concludenti (utilizzo di modulistica apposita o richiamo alla normativa in materia).

Articolo 8 – Gestione della segnalazione

1. Il RCPT, all'atto del ricevimento della segnalazione provvede ad avviare, con le dovute cautele e nel rispetto della massima riservatezza, la procedura interna per la verifica dei fatti descritti nella segnalazione. In particolare:
 - a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
 - b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
 - c) dà un corretto seguito alle segnalazioni ricevute;
 - d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.
2. Il RCPT, nel rispetto di tempistiche ragionevoli e della riservatezza dei dati, compie una valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione per valutarne l'ammissibilità e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste. Egli può effettuare ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante – anche in un luogo al di fuori dei locali dell'amministrazione, per garantire la sua massima riservatezza - e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
3. Per la valutazione dei requisiti di ammissibilità della segnalazione, il RCPT utilizza i seguenti criteri:
 - a) manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
 - b) accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.
4. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione come di whistleblowing, il RCPT avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi e, nel rispetto della tutela della riservatezza, inoltra la segnalazione ai soggetti competenti (interni ed esterni) indicando che si tratta di whistleblowing per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. All'esito dell'istruttoria, fornisce un riscontro alla segnalazione, dando conto delle misure previste o adottate o da adottare per dare seguito alla segnalazione e dei motivi della scelta effettuata.
5. Nel caso in cui la segnalazione risulta manifestamente infondata, il RCPT ne dispone l'archiviazione esplicitandone i motivi.

Articolo 9 – Trattamento dei dati

1. Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione. I dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Articolo 10 – Misure di protezione

1. Al soggetto segnalante spettano le misure di protezione di cui al Capo III del D.Lgs. 24/2023.
2. Parimenti esse spettano:
 - a) al facilitatore, vale a dire la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
 - b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate ad

- esso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo dello stesso che hanno con lui un rapporto abituale e corrente;
 - d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali lo stesso segnalante lavora nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Articolo 11 – Tutela della riservatezza

1. La riservatezza dell'identità del segnalante è garantita nei modi di cui all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023. Ugualmente - fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante - è garantita la riservatezza delle persone menzionate nella segnalazione e della persona coinvolta, vale a dire la persona fisica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata.
2. Al fine di evitare di esporre il segnalante a misure ritorsive e/o discriminatorie che potrebbero essere adottate a seguito della segnalazione all'interno dell'ente, l'identità dello stesso è protetta in ogni contesto, a partire dal momento della segnalazione, mantenendo riservato non solo il nominativo, ma anche tutti quei dati che direttamente o indirettamente consentono la sua identificazione.
3. Qualora, per ragioni istruttorie, altri soggetti debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata è necessario l'oscuramento dei dati personali e dei riferimenti che possono portare all'identificazione del segnalante e degli altri soggetti la cui identità in base al d.lgs. 24/2023 deve rimanere riservata.
4. Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione, nel rispetto della tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, alle Autorità giudiziarie competenti, avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 24/2023. Laddove detta identità venga successivamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria o contabile, il RPCT fornisce tale indicazione, previa comunicazione al segnalante.
5. Le segnalazioni di whistleblowing sono sottratte al diritto di accesso.
6. È tenuto alla riservatezza anche il Soggetto diverso dal RPCT a cui è pervenuta la segnalazione. Quest'ultima va trasmessa senza ritardo al soggetto competente.

Articolo 12 – Responsabilità del segnalante

1. Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.

Articolo 13 – Pubblicità

1. Copia del presente atto viene esposto nei locali del palazzo municipale in luogo facilmente accessibile e visibile a tutti. Esso è inoltre pubblicato sul sito web comunale nella sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione disposizioni generali e sottosezione altri contenuti – prevenzione della corruzione.